



## MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

### Premessa

E' diritto fondamentale dei Tesserati essere trattati con rispetto e dignità, garantendo la protezione da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e discriminazione, come stabilito dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente dalla propria etnia, dalle proprie convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

### Art. 1 – Finalità

1. Il presente documento regola e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 attuati in danno dei Tesserati, specie se minori d'età, nell'ambito dell'Associazione/Società "ASD Pallavolo Turate" (di seguito per brevità anche solo "Società").
2. Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento richiamano e sono conformi alle Linee Guida adottate dalla FIPAV attualmente in vigore e costituiscono l'insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti della società sono tenuti ad uniformarsi al fine di:
  - a. promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
  - b. promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
  - c. rendere consapevoli i Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;
  - d. individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Office istituito dalla FIPAV volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;
  - e. provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
  - f. informare i Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;

- g. incentivare la partecipazione dei componenti del sodalizio alle iniziative organizzate dalla FIPAV nell'ambito delle politiche di *safeguarding*;
- h. garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di *safeguarding* della Società.

## Art. 2 – Ambito di applicazione

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

- a) tutti i tesserati della Società;
- b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la Società;
- c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società.

## Art. 3 – Tipologie di Comportamenti Rilevanti

Ai fini del presente documento, sono considerati comportamenti rilevanti i seguenti:

- 1) **Abuso psicologico**: comprende qualsiasi atto intenzionale e indesiderato, come l'isolamento, la restrizione, la mancanza di rispetto, l'intimidazione o altre azioni che possano compromettere l'identità, la dignità e l'autostima del Tesserato, anche attraverso mezzi digitali.
- 2) **Abuso fisico**: coinvolge atti deliberati e indesiderati, come botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o il lancio di oggetti, che possono causare danni fisici, lesioni o compromettere lo sviluppo psico-fisico, inclusi comportamenti come l'imporre carichi di allenamento inappropriati o l'uso improprio di strumenti sportivi.
- 3) **Molestie**: comprendono comportamenti sessuali o linguaggio inappropriato, nonché richieste indesiderate o non gradite a sfondo sessuale, che causano fastidio o disturbo.
- 4) **Abuso sessuale**: coinvolge comportamenti di natura sessuale non consensuale o il cui consenso è manipolato o negato, inclusi comportamenti coercitivi o coercitivi nei confronti del Tesserato.
- 5) **Violenza di genere**: comprende qualsiasi forma di violenza, sia fisica che psicologica, basata sul genere.
- 6) **Bullismo e Cyberbullismo**: include comportamenti offensivi e aggressivi, anche online, mirati a esercitare potere o controllo sui Tesserati, creando condizioni di disagio, insicurezza o esclusione.
- 7) **Nonnismo (hazing)**: comporta iniziative umilianti e pericolose da parte di membri "anziani" verso i nuovi membri del gruppo.
- 8) **Abuso di matrice religiosa**: comprende ogni atto che limita o condiziona il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa.
- 9) **Abuso dei mezzi di correzione**: coinvolge l'uso improprio del potere correttivo e disciplinare nei confronti di un Tesserato.
- 10) **Negligenza**: si verifica quando un Tesserato, nonostante sia a conoscenza di un evento rilevante, omette di intervenire o segnalare, causando o permettendo un danno o un pericolo imminente di danno.

- 11) **Incuria:** comporta la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.
- 12) **Altri comportamenti discriminatori:** includono qualsiasi comportamento finalizzato a discriminare sulla base di etnia, colore della pelle, caratteristiche fisiche, genere, status socioeconomico, prestazioni sportive, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Rientrano inoltre tra le condotte rilevanti tutti quei comportamenti che ostacolano il raggiungimento delle finalità stabilite nel precedente art. 1.

#### **Art. 4 – Norme di condotta**

E' onere della Società strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate all'art. 1, uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate:

- a) assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona, garantendo il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o familiare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività della Società anche mediante riduzioni delle quote di tesseramento e/o mediante accordi, o comunicazione di agevolazioni comunali, provinciali o regionali;
- b) riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro. A tale scopo:
  - i tecnici, le atlete e i dirigenti dovranno relazionarsi con cortesia, gentilezza e rispetto, senza utilizzare un linguaggio offensivo e comportamenti intimidatori, allusivi o abusivi;
  - gli allenamenti si svolgeranno in modo da consentire ad ogni atleta di poter essere adeguatamente seguito nello svolgimento dell'attività sportiva;
  - la Società si impegna a prevedere la presenza di un numero adeguato di allenatori/personale di supporto, relativamente alla composizione e al livello tecnico di ciascun gruppo di atleti;
- c) far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso dando ascolto in particolare ai minori al fine di comprendere quali siano le loro aspirazioni in ambito sportivo e programmando l'attività sportiva in modo da tener conto delle capacità individuali e delle aspirazioni di ciascuno; chiedendo inoltre ai tecnici e ai dirigenti di evitare comportamenti tali da indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati o infortunati;
- d) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepiti o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori;
- e) segnalare, senza indugio, ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza, con particolare riferimento a eventuali assenze di minori agli allenamenti e alle partite non comunicate con adeguato anticipo e motivazione, o ad atteggiamenti e comportamenti anomali (passivi, scontrosi, non collaborativi...);
- f) confrontarsi con il Responsabile delle Politiche di Safeguarding nominato dalla Società ove si abbia

il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento;

- g) attuare idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:
- evitare i contatti fisici non necessari tra atleti e tecnici o dirigenti;
  - sollecitare atleti, tecnici e dirigenti all'uso di un linguaggio appropriato e comunque evitare l'uso di espressioni discriminatorie; sessiste, o di matrice razzista;
  - evitare di intrattenersi in sedute di allenamento per singoli atleti e/o svolte in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati, facendo in modo che se ciò sia necessario, vi sia sempre la presenza, in aggiunta all'allenatore, di un dirigente;
  - prevedere, in caso di sottoposizione dell'atleta a sedute mediche o fisioterapiche, che vi sia la presenza di un dirigente dello stesso sesso dell'atleta, ovvero di un genitore;
  - richiedere ai tecnici e dirigenti di instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo; prevedere che i tecnici e appartenenti alla Società non possano entrare negli spogliatoi in presenza degli atleti, salvo motivazioni specifiche (comunicazione, dialogo confronto) ma sempre in presenza di più di due atleti;
  - evitare l'intrattenimento post-allenamento dei tecnici o di un tecnico con un unico atleta, facendo in modo se ciò sia necessario, che vi sia sempre la presenza, in aggiunta all'allenatore, di un dirigente;
  - consentire durante le sessioni di allenamento o di prova l'accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete della Società. Durante le sessioni di allenamento o di prova non consentire l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un dirigente e comunque solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate con disabilità motoria o intellettuale/relazionale.
  - garantire l'accesso agli spazi di allenamento in uso alla Società, durante gli le sessioni prova di minorenni, a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati, previa motivata comunicazione alla Società e in presenza di almeno un tesserato della Società che si impegna a verificare che non si creino difficoltà per le attività in corso (tra le difficoltà è compreso il generare imbarazzo, disagio e/o distrazione);
- h) prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo quali: la presentazione ai tecnici, ai dirigenti e agli eventuali associati volontari che collaborano attivamente alle attività presenziando con modalità regolare nelle aree di allenamento degli atleti, delle politiche di salvaguardia dei minori; sottolineando l'importanza di una tempestiva segnalazione anche di situazioni sospette o meritevoli di attenzione in modo da poter intervenire nei più brevi tempi possibili;
- i) invitare coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
- j) monitorare il rispetto delle regole di condotta degli atleti/tecnici/dirigenti per il contrasto ai

fenomeni di bullismo o cyberbullismo

- sensibilizzando atleti e genitori di minori affinché sia assunto dalle atlete un comportamento corretto all'interno degli spogliatoi disponendo il divieto dell'uso di cellulari per fotografie, filmati, registrazioni vocali all'interno degli spogliatoi e nei locali di servizio degli impianti (infermeria, magazzini, bagni) e l'obbligo di rispettare i beni personali altrui;
  - chiedendo a tutti i tesserati e genitori dei tesserati di non diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza, nonché al Responsabile del Safeguarding e/o il Safeguarding Officer della FIPAV;
  - chiedendo di segnalare eventuali comportamenti inopportuni ai Dirigenti Responsabili della Squadra, ai tecnici o al Responsabile del Safeguarding della Società e/o al Safeguarding Officer della FIPAV
- k) rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure:
- pubblicazione del modello organizzativo e del codice etico adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche sulla homepage del sito della Società;
  - comunicazione tramite whatsapp o altri canali di informazione a tutti i gruppi delle squadre di atleti e genitori (nel caso di minori) delle modifiche e degli aggiornamenti pubblicati relativi al Modello organizzativo e/o al Codice di condotta;
  - pubblicazione sulla homepage del sito della Società del nominativo del Responsabile del *Safeguarding* nominato dal sodalizio con indicazione dell'indirizzo e-mail per poterlo contattare;
  - informazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dalla Società per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi tramite comunicazione dell'adozione del Modello organizzativo e del Codice di condotta, al momento dell'adozione degli atti o contestualmente al tesseramento degli atleti, nonché comunicazione del nominativo del Responsabile del Safeguarding nominato dalla società;
  - comunicazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al Safeguarding Office nominato dalla FIPAV;

## **Art. 5 – Tutela dei minori - Obblighi**

Tutti coloro che in ambito societario – a prescindere dalla forma del rapporto instaurato – svolgano funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

## **Art. 6 – Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla Società**

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art.33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, la Società nomina un Responsabile contro abusi,

violenze e discriminazioni e lo comunica alla FIPAV all'atto di affiliazione.

2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà essere prescelto tra i tesserati di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. essere regolarmente tesserato alla FIPAV;
  - b. non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motividiscriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenni), 609-quinquies (corruzione di minorenni), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni).
  - c. non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
  - d. aver seguito i corsi di aggiornamento previsti dalla FIPAV e/o essere in possesso dei titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti federali.
3. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica sul sito internet della Società e inserita nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
4. Il Responsabile dura in carica un anno e può essere riconfermato.
5. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
6. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell'organo preposto del sodalizio. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer della FIPAV. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.
7. Il Responsabile è tenuto a:
  - a) promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati della FIPAV nell'ambito della società, nonché l'osservanza e l'aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi;
  - b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
  - c) segnalare al Safeguarding Office della FIPAV eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso

ogni informazione o documentazione richiesta;

- d) rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti FIPAV;
- e) formulare all'organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;
- f) valutare annualmente l'adeguatezza dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta nell'ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
- g) partecipare all'attività obbligatoria formativa organizzata dalla FIPAV.

### **Art. 7 – Doveri di segnalazione**

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dal Regolamento e dalle linee guida predisposte dalla FIPAV e nel presente documento integralmente richiamate, è tenuto a darne immediata comunicazione al Safeguarding Office della FIPAV, anche per il tramite del Safeguarding Officer nominato dalla Società.
2. Chiunque sospetti comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla Società o direttamente con il Safeguarding Office della FIPAV.

### **Art. 8 – Diffusione ed attuazione**

1. La Società, anche avvalendosi del supporto del Responsabile delle politiche di Safeguarding, si impegna alla pubblicazione e alla diffusione del presente documento e del Codice di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione tra i propri Tesserati e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, siano coinvolti nell'attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme.
2. Il presente documento è pubblicato sul sito internet del sodalizio ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con la Società.

### **Art. 9 – Sanzioni**

Pur restando impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste dai Regolamenti FIPAV, a carico di tutti coloro che sono assoggettati, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 2, tra le categorie tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento e che pongano in essere comportamenti contrari a quanto ivi indicato, possono essere irrogate sanzioni da modulare in base alla gravità del comportamento tenuto.

#### ***Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti***

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- a) richiamo verbale per mancanze lievi;
- b) multa in misura non eccedente il 30% del compenso;
- c) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
- d) risoluzione del contratto.

Ai fini del precedente punto:

- a) incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia o non abbia rilevanza esterna;
- b) incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente non eccedente il 30% del compenso il collaboratore che risulti recidivo, durante la stessa stagione sportiva, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente modello con comportamenti quali:
  - l'inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
  - l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; la violazione delle misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive).
- c) incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante la Stagione Sportiva, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente il 30% del compenso e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;

- d) incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

### ***Sanzioni nei confronti dei volontari***

Nei confronti dei volontari dell'Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- a) richiamo verbale per mancanze lievi;
- b) allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 3 mesi;
- c) rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.

### ***Sanzioni per comportamento inadeguato tenuto durante le gare o le manifestazioni da parte dei genitori di minori che assistono come pubblico***

A carico di tutti coloro che partecipano a qualunque titolo o assistano a gare o manifestazione e che pongano in essere comportamenti contrari a quanto indicato all'art. 4 punto i), possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- a) richiamo verbale per mancanze lievi;
- b) allontanamento dalla gara o dalla manifestazione in corso

### **Art. 10 – Norme finali**

1. Il presente documento è aggiornato dall'organo direttivo della Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di *safeguarding* ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della FIPAV.
2. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall'organo preposto della Società.
3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FIPAV, nonché nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e nel Codice Etico.
4. Il presente Regolamento, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Questo Modello è stato approvato dal Consiglio Direttivo in data 14/12/2024.